

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA BANDITA E GIURATA IN ROMA NEL GIORNO 20 MARZO 1798

1798

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Il popolo romano proclama alla presenza di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino.

DIRITTI

Art. 1 – I diritti dell'uomo in società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

Art. 2 – La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.

Art. 3 – La eguaglianza consiste nell'essere la legge la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce. La eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere ereditario.

Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

Art. 5 – La proprietà è il diritto di godere e di disporre de' suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro e della sua industria.

Art. 6 – La legge è la volontà generale espressa dalla maggioranza de' cittadini o de' loro rappresentanti.

Art. 7 – Ciò che non è proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò ch'essa non ordina.

Art. 8 – Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.

Art. 9 – Quelli che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguono, o fanno eseguire atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti.

Art. 10 – Ogni rigore, non necessario per assicurarsi della persona di un accusato, deve essere severamente represso dalla legge.

Art. 11 – Nessuno può essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.

Art. 12 – La legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

Art. 13 – Ogni trattamento, che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto.

Art. 14 – Nessuna legge criminale o civile può avere alcun effetto retroattivo.

Art. 15 – Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servizi, ma non può vendersi, né essere venduto; la persona non è una proprietà alienabile.

Art. 16 – Tutte le contribuzioni sono stabilite per la utilità generale: esse devono essere ripartite tra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' cittadini.

Art. 18 – Nessun individuo, nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Art. 19 – Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, né eseguire alcuna funzione pubblica.

Art. 20 – Ogni cittadino ha un diritto eguale di concorrere immediatamente o mediatamente, alla formazione della legge, alla nomina de' rappresentanti del popolo e dei funzionari pubblici.

Art. 21 – Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli che le esercitano.

Art. 22 – La garanzia sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de' funzionari pubblici.

DOVERI

Art. 1 – Il mantenimento della società domanda che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano egualmente i loro doveri.

Art. 2 – Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutti i cuori – Non fare agli altri ciò che non vorreste che si facesse a voi. – Fare agli altri il bene che vorreste riceverne voi.

Art. 3 – Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle leggi e rispettar quelli che ne sono gli organi.

Art. 4 – Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.

Art. 5 – Nessuno è uomo da bene, se non è realmente e religiosamente osservatore delle leggi.

Art. 6 – Chi trasgredisce apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra con la società.

Art. 7 – Chi senza trasgredire apertamente le leggi, le elude coll'astuzia o co' raggiri, offende gl'interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

Art. 8 – Il mantenimento delle proprietà è quello su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, tutti i mezzi di travaglio e tutto l'ordine sociale.

Art. 9 – Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell'eguaglianza e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a difenderle.

COSTITUZIONE

Art. 1 – La repubblica romana è una ed indivisibile.

Art. 2 – L'universalità dei cittadini romani è il sovrano.

TITOLO I DIVISIONE DEL TERRITORIO

Art. 3 – La repubblica romana è divisa in dipartimenti. Essi sono i seguenti: il Cimino, il Circeo, il Clitumno, il Metauro, il Musone, il Tevere, il Trasimeno, il Tronto.

Art. 4 – I limiti dei dipartimenti possono essere cangiati o rettificati dai consigli legislativi; ma in tal caso la superficie di un dipartimento non può eccedere cinquanta-cinque miriametri quadrati (2479 miglia quadrate di Roma).

Art. 5 – Ogni dipartimento è distribuito in cantoni e in comuni.

TITOLO II STATO POLITICO DEI CITTADINI

Art. 6 – Ogni uomo nato e dimorante nella repubblica romana, il quale compiti i vent'un anni, si è fatto segnare nel registro civico, e ha quindi dimorato un anno nel territorio della repubblica e paga una contribuzione diretta di fondo o di persona, diviene cittadino romano. Nei primi sei mesi dopo lo stabilimento della costituzione la legge potrà accordare il diritto di cittadinanza a quelli i quali dichiarerà avere ben meritato della repubblica romana, purché essi abbiano venticinque anni compiti.

Art. 7 – Dal giorno I del vendemmiale anno 7 dell'era repubblicana, perché uno straniero divenga cittadino romano, converrà che, dopo essere pervenuto all'età d'anni

ventuno compiti, abbia risieduto nella repubblica per quattordici anni consecutivi, che paghi una contribuzione diretta, che possenga una proprietà in beni stabili, o uno stabilimento di agricoltura o di commercio o che abbia sposato una romana, e che inoltre dichiararsi nel registro civico la sua intenzione di stabilirvisi.

Art. 8 – Gli individui iscritti sulla lista degli emigrati della repubblica francese sono esclusi per sempre dai diritti di cittadini romani e banditi dal territorio della repubblica romana.

Art. 9 – I cittadini romani possono soli dare il voto nei comizii, ed essere nominati alle funzioni stabilite dalla costituzione.

Art. 10 – L'esercizio dei diritti di cittadino si perde:

- 1) per la naturalizzazione in paese straniero;
- 2) per l'aggregazione a qualunque corporazione estera, che supponesse distinzioni di nascita, o esigesse voti di religione;
- 3) per l'accettazione di funzioni o pensioni offerte da un governo estero;
- 4) per la condanna a pene afflittive o infamanti, sino alla riabilitazione.

Art. 11 – L'esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso:

- 1) per interdetto giudiziario a cagione di furore, di demenza, o di imbecillità;
- 2) per lo stato di debitore fallito, o erede immediato che ritiene a titolo gratuito o tutta o in parte la successione di un fallito;
- 3) per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa;
- 4) per lo stato di accusa;
- 5) per la condanna in contumacia, finché la sentenza non sia annullata.

Art. 12 – L'esercizio dei diritti di cittadino non si perde, né resta sospeso, se non nei casi espressi dai due articoli precedenti.

Art. 13 – Ogni cittadino che ha soggiornato sette anni consecutivi fuori del territorio della repubblica, senza missione o autorizzazione data a nome della nazione, è considerato straniero. Egli non torna ad essere cittadino romano, se non dopo avere soddisfatto alle condizioni prescritte dall'articolo settimo.

Art. 14 – I giovani non possono essere iscritti nel registro civico, se non provano di saper leggere e scrivere, ed esercitare l'agricoltura o un'altra professione meccanica. Questo articolo non avrà esecuzione, se non dall'anno quindici dell'era repubblicana.

TITOLO III COMIZII

Art. 15 – I comizii si compongono dai cittadini domiciliati nello stesso cantone. Il domicilio richiesto per dare il voto in questi comizii si acquista colla residenza di un anno, e si perde per l'assenza di un anno.

Art. 16 – Nessuno può farsi rappresentare da un altro nei comizii, né dare il voto per lo stesso oggetto in più di una di queste adunanze.

Art. 17 – Vi sarà almeno un comizio per cantone. Essendovene di più, ognuno sarà composto di 450 cittadini almeno, o di 900 al più. Si intendono compresi in questi numeri i cittadini presenti o assenti che hanno diritto di dare il voto.

Art. 18 – I comizii si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio; il più giovane fa provvisoriamente le funzioni di segretario.

Art. 19 – I comizii sono definitivamente costituiti colla nomina, per via di scrutinio, di un presidente, di un segretario, e di tre scrutatori.

Art. 20 – Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per dare il voto, il comizio decide; salvo però, in caso di esclu-

siva, il ricorso all'amministrazione del dipartimento, e definitivamente al potere esecutivo.

Art. 21 – In ogni altro caso i consigli legislativi decidono soli sulla validità delle operazioni de' comizii.

Art. 22 – Nessuno può comparire armato nei comizii.

Art. 23 – Appartiene ai comizii la polizia che riguarda il loro interno.

Art. 24 – I comizii si adunano:

- 1) per accettare o rigettare i cambiamenti all'atto costituzionale proposti dalle assemblee di revisione;
- 2) per fare le elezioni che loro appartengono secondo l'atto costituzionale.

Art. 25 – Essi si adunano di pieno diritto il giorno I di germile di ciascun anno, e procedono secondo le occorrenze alla nomina:

- 1) dei membri dell'assemblea elettorale;
- 2) del pretore e de' suoi assessori;
- 3) del presidente della municipalità, o degli edili nelle comuni di 10.000 abitanti o più.

Art. 26 – Subito dopo tali elezioni, si tengono, nelle comuni al disotto di 10.000 abitanti le assemblee tribuli che eleggono gli edili di ogni comune e i loro aggiunti.

Art. 27 – Ciò che si fa in un comizio o in un'assemblea tribule, oltre l'oggetto della sua convocazione e contro le forme determinate dalla costituzione, è nullo.

Art. 28 – I comizii e le assemblee tribuli non fanno alcuna elezione, se non quelle che vengono loro attribuite dall'atto costituzionale.

Art. 29 – Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

Art. 30 – Ogni cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto è escluso dai comizii e dalle assemblee tribuli e da ogni funzione pubblica per venti anni: e in caso di recidiva, per sempre.

TITOLO IV ASSEMBLEE ELETTORALI

Art. 31 – Ogni comizio nomina un elettore in ragione di 200 cittadini presenti o assenti che hanno diritto di dare il voto in questa assemblea.

- Sino al numero di 300 cittadini inclusivamente, non si nomina che un elettore;
- se ne nominano due da 301 sino a 500;
- tre da 500 sino a 700;
- quattro da 701 sino a 900.

Art. 32 – Gli elettori, immediatamente dopo la loro nomina, si riducono a metà, estratti a sorte.

Essi si riuniscono a tal effetto al capo-luogo della municipalità; e l'estrazione della sorte si fa avanti al presidente, agli edili e al prefetto consolare.

Art. 33 – I membri delle assemblee elettorali sono nominati ogni anno; e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di due anni.

Art. 34 – Nessuno potrà essere nominato elettore, se non ha 25 anni compiuti, e se non riunisce colle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino romano, quella di essere proprietario o usufruttuario o locatario o affittuario di un bene di cui la rendita annua sia eguale al valor locale di 150 giornate di lavoro.

Art. 35 – L'assemblea elettorale di ogni dipartimento si riunisce il giorno 20 germile di ogni anno; e termina, in una sola sessione di 10 giorni al più e senza proroga, tutte le elezioni da farsi, dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

Art. 36 – Le assemblee elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo alle elezioni delle quali sono incaricate. Esse non possono spedire, né ricevere alcuna memoria, petizione o deputazione.

Art. 37 – Le assemblee elettorali non possono corrispondere fra di loro.

Art. 38 – Alcun cittadino, stato membro d'un'assemblea elettorale, non può prendere il titolo di elettore, né riunirsi in tale qualità con quelli, che sono stati con lui membri di questa stessa assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

Art. 39 – Gli articoli 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 del titolo precedente sui comizii sono comuni alle assemblee elettorali.

Art. 40 – Le assemblee elettorali eleggono secondo le occorrenze:

- 1) i membri dei consigli legislativi, cioè i membri del senato, quindi i membri del tribunato;
- 2) i membri dell'alta pretura;
- 3) gli alti giurati;
- 4) gli amministratori di dipartimento;
- 5) il presidente, e lo scriba del tribunal criminale;
- 6) i giudici del tribunal civile;
- 7) i presidenti dei tribunali di censura.

Art. 41 – Quando un cittadino è eletto dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, dimissionato, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.

Art. 42 – Il prefetto consolare di ogni dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informare il consolato del tempo in cui si aprono e si chiudono le assemblee elettorali. Egli non può arrestarne, né sospenderne le operazioni, né entrare nel luogo delle sedute; ma ha il diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna seduta nel termine di 24 ore successive; ed è tenuto di denunziare al consolato le infrazioni che si fossero fatte all'atto costituzionale. In tutti i casi, i consigli legislativi pronunziano soli sulla validità delle operazioni delle assemblee elettorali.

TITOLO V POTERE LEGISLATIVO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43 – Il potere legislativo è esercitato da due consigli distinti e indipendenti l'uno dall'altro, e aventi un abito particolare. Questi due consigli sono il senato e il tribunato.

Art. 44 – I consigli legislativi non possono in alcun caso, né collettivamente, né divisamente delegare ad uno o più dei loro membri, o a chicchessia alcuna delle funzioni che loro sono attribuite.

Art. 45 – Essi non possono esercitare, né da se stessi, né per mezzo de' delegati, il potere esecutivo, né il potere giudiziario.

Art. 46 – Sono incompatibili la qualità di membro dei consigli legislativi e l'esercizio di un'altra funzione pubblica.

Art. 47 – La legge determina il modo di rimpiazzare, definitivamente o interinalmente, que' funzionari pubblici che vengono eletti membri de' consigli legislativi.

Art. 48 – Ogni dipartimento concorre alla nomina de' membri del senato e de' membri del tribunato.

Art. 49 – I membri de' consigli legislativi non appartengono al dipartimento che gli ha nominati, ma alla nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato.

Art. 50 – Ogni due anni il senato si rinnova di un quarto, e il tribunato di un terzo.

Art. 51 – I membri che escono dal senato dopo otto anni, e i membri che escono dal tribunato dopo sei anni, possono essere rieletti immediatamente, i primi per gli otto anni, e i secondi per i sei anni seguenti.

Art. 52 – Nessuno può in alcun caso essere membro del senato più di sedici anni, né del tribunato più di dodici anni consecutivi.

Art. 53 – I membri nuovamente eletti per l'uno, e per l'altro consiglio, si riuniscono in Roma per il giorno primo del pratile di ogni anno.

Art. 54 – Se per circostanze straordinarie uno de' due consigli si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi membri, egli ne dà avviso al consolato, il quale è tenuto di convocare senza dilazione i comizii de' dipartimenti che hanno membri de' consigli legislativi da rimpiazzare a motivo delle date circostanze. I comizii nominano immediatamente gli elettori, che procedono ai necessari rimpiazzamenti.

Art. 55 – I due consigli risiedono sempre nella stessa comune.

Art. 56 – I consigli legislativi avranno ogni anno quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee; l'epoca di queste vacanze è determinata ogni anno da una legge emanata ne' primi dieci giorni del pratile.

Art. 57 – Le funzioni di presidente e di segretario non possono eccedere la durata di un mese, né nel senato, né nel tribunato.

Art. 58 – I due consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nella sala delle loro sedute e nell'interno del recinto che essi hanno determinato. Questo recinto non può contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade, piazze e vie pubbliche.

Art. 59 – I due consigli non possono in alcun caso riunirsi in una stessa sala, né nello stesso recinto.

Art. 60 – Essi hanno rispettivamente il diritto di polizia sopra i loro membri: ma essi non possono condannarli a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni, o prigione di tre.

Art. 61 – Le sedute dell'uno e dell'altro consiglio sono pubbliche; il numero degli astanti non può eccedere il doppio di quello de' membri rispettivi di ogni consiglio. I processi verbali delle suddette si stampano.

Art. 62 – Nel tribunato ogni deliberazione si prende se-

dendo e alzandosi: in caso di dubbio si fa l'appello nominale, ma allora i voti sono segreti. Nel senato non può essere presa alcuna deliberazione legislativa, se non coll'appello nominale e a scrutinio segreto.

Art. 63 – Sulla dimanda di un terzo de' membri presenti, ogni consiglio può formarsi in comitato generale e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare.

Art. 64 – Non può né l'uno, né l'altro consiglio creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri suscettibile di un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione speciale che si restringe unicamente nell'oggetto, per cui sarà nominata. Questa commissione si scioglie subito che il consiglio ha decretato sull'oggetto di cui essa era incaricata.

DE' CONSIGLI LEGISLATIVI

Art. 65 – Ogni membro di ogni consiglio legislativo riceve, all'anno un'indennizzazione fissata al valore di 1.200 miriagrammi di formento (rubbi 51,11).

Art. 66 – Il consolato non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppe nella distanza di 2 miriametri (13 miglia di Roma, e 426 passi) dalla comune in cui i consigli legislativi tengono le loro sedute se non a loro richiesta o colla loro autorizzazione.

Art. 67 – Ogni consiglio legislativo ha la sua guardia propria e distinta.

La guardia dell'uno non può essere più numerosa, né più forte che quella dell'altro, né che quella del consolato.

Art. 68 – I consigli legislativi non assistono ad alcuna cerimonia pubblica, né vi spediscono alcuna deputazione.

TRIBUNATO

Art. 69 – Il numero de' membri del tribunato è fissato a 72.

Art. 70 – Per essere eletto membro del tribunato bisogna avere 25 anni compiuti, ed essere stato domiciliato sul territorio della repubblica per 3 anni immediatamente precedenti la elezione.

Art. 71 – Il tribunato non può deliberare, se la seduta non è composta di 36 membri almeno.

Art. 72 – La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente al tribunato.

Art. 73 – Non può essere deliberata, né risolta alcuna proposizione nel tribunato, se non osservando le forme seguenti:

– si fanno tre letture della proposizione; l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di 10 giorni;

– dopo ogni lettura si apre la discussione; per altro dopo la prima o la seconda il tribunato può dichiarare che vi è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare;

– ogni proposizione deve essere stampata e distribuita due giorni avanti la seconda lettura;

– dopo la terza lettura il tribunato decide se vi è luogo, o no, a prorogare la decisione.

Art. 74 – Se le modificazioni e le disposizioni addizionali verranno proposte dopo la terza lettura, il tribunato può rigettarle subito, ma non può adottarle, se non dopo un nuovo intervallo di dieci giorni.

Art. 75 – Una proposizione, che sommessamente alla discussione, è stata definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può essere riprodotta, se non dopo un anno passato.

Art. 76 – Le proposizioni adottate dal tribunato si chiamano risoluzioni.

Art. 77 – Il preambolo di ogni risoluzione annunzia:

1) la data delle sedute nelle quali saranno fatte le tre letture della proposizione;

2) l'atto col quale, dopo la terza lettura, si è dichiarato che non vi è luogo alla proroga.

Art. 78 – Sono esenti dalle forme prescritte nell'articolo 73 le risoluzioni, le quali, sopra una previa e necessaria proposizione del consolato, saranno riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del tribunato.

Questa dichiarazione annunzia la proposizione del consolato, egualmente che i motivi dell'urgenza, e se ne fa menzione nel preambolo della risoluzione.

Art. 79 – Il senato è composto di 32 membri elettivi e di tutti gli ex consoli non dimissionati, né destituiti, che non occupano altra funzione pubblica. Questi niente di meno non vi sederanno, se non per otto anni che seguono la loro uscita dal consolato.

SENATO

Art. 80 – Nessuno può essere eletto membro del senato:
– se non ha 35 anni compiuti;
– se non è maritato o vedovo;

– e se non è stato domiciliato nel territorio della repubblica per 5 anni immediatamente precedenti l'elezione.

Art. 81 – La condizione del domicilio, domandata dall'articolo precedente, e quella che è prescritta dall'articolo 70, non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

Art. 82 – Il senato non può deliberare, se la seduta non è composta di 18 membri almeno.

Art. 83 – Appartiene, esclusivamente, al senato di approvare o rigettare le risoluzioni del tribunato.

Art. 84 – Subito che una risoluzione del tribunato è pervenuta nel senato, il presidente ne legge il preambolo.

Art. 85 – Il senato ricusa di approvare le risoluzioni del tribunato, che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla costituzione.

Art. 86 – Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal tribunato, il senato delibera per approvare o rigettare l'atto di urgenza.

Art. 87 – Se il senato rigetta l'atto di urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

Art. 88 – Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture; l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa e distribuisce almeno due giorni prima della seconda lettura.

Art. 89 – Le risoluzioni del tribunato adottate dal senato si chiamano leggi.

Art. 90 – Il preambolo delle leggi annunzia le date delle sedute del senato, nelle quali si sono fatte le tre letture.

Art. 91 – Il decreto col quale il senato riconosce l'urgenza di una legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo di questa legge.

Art. 92 – La proposizione della legge fatta dal tribunato s'intende di tutti gli articoli d'uno stesso progetto; il senato deve rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

Art. 93 – L'approvazione del senato si esprime sopra ogni risoluzione colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii – il senato approva. –

Art. 94 – Il rifiuto di adottare, per motivo d'ommissione delle forme indicate nell'articolo 73, si esprime colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii – la costituzione annulla. –

Art. 95 – Il rifiuto di approvare il merito della legge proposta è espresso nella seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii – Il senato non può adottare. –

Art. 96 – Nel caso del precedente articolo il progetto della legge rifiutata non può più presentarsi dal tribunato, se non dopo un anno passato.

Art. 97 – Il tribunato può niente di meno presentare in qualsiasi epoca un progetto di legge che contenga degli articoli formanti parte di un progetto già rifiutato.

Art. 98 – Il senato è tenuto di decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l'indirizzo fattogliene dal tribunato.

Art. 99 – Passato il mese, senza che il senato abbia decretato, il tribunato può indirizzargli un messaggio con questi termini:

Cittadini senatori, il tribunato vi ricorda, che nel giorno... vi indirizzò una risoluzione sull'oggetto... Egli v'invita a decretarne nel tempo fissato dalla costituzione.

Questo tempo sarà di nuovo d'un mese.

Art. 100 – Passato quest'altro tempo, senza che il senato abbia decretato definitivamente, il tribunato può dichiarare che il senato col suo silenzio ha approvata la risoluzione. Egli può in conseguenza mandarla al consolato, per farla eseguire come una legge: ed è tenuto di avvisarne il senato con un messaggio.

Art. 101 – In tale caso, il preambolo della legge annunzia gli atti del tribunato menzionati nei due articoli precedenti.

Art. 102 – L'abrogazione di una legge non può essere votata per urgenza, né altrimenti che sopra una previa e necessaria proposizione del consolato, e coll'appello nominale e scrutinio segreto dell'uno e dell'altro consiglio.

Art. 103 – Il senato manda nell'istesso giorno le leggi che adotta tanto al tribunato che al consolato.

Art. 104 – Il senato può cangiare la residenza dei consigli legislativi. Egli in tale caso indica un nuovo luogo, e l'epoca nella quale i due consigli sono tenuti di rendervisi. Il decreto del senato su quest'oggetto è irrevocabile.

Art. 105 – Nel giorno stesso di questo decreto non possono né l'uno, né l'altro de' consigli deliberare nella comune nella quale hanno risieduto sin allora. I membri che vi continuassero le loro funzioni, si renderebbero colpevoli di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 106 – I consoli che tardassero o ricusassero di sigillare, promulgare o spedire il decreto di traslazione de' consigli legislativi sarebbero colpevoli dello stesso delitto.

Art. 107 – Se in termine di 10 giorni dopo quello fissato dal senato la maggioranza di ciascun dei due consigli non avrà fatto sapere alla repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo indicato, o la sua riunione in un altro luogo qualunque: gli amministratori dipartimentali, o in loro mancanza i tribunali civili del dipartimento, convocheranno i comizii per nominare gli elettori che procedano subito alla formazione dei nuovi consigli legislativi coll'elezione di 32 deputati per il senato, e di 72 per il tribunato.

Art. 108 – Gli amministratori dipartimentali, che nel caso dell'articolo precedente, tardassero a convocare i comizii, si renderebbero colpevoli di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 109 – Sono dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i cittadini che mettersero ostacolo alla convocazione dei comizii, e delle assemblee elettorali, nel caso dell'articolo 107.

Art. 110 – I membri dei nuovi consigli legislativi si radunano nel luogo in cui il senato aveva trasferito le sue sedute. Se essi non possono radunarsi in tal luogo, si avranno i consigli legislativi dovunque essi si troveranno in maggioranza.

Art. 111 – Eccettuato il caso dell'articolo 104 non può aver origine nel senato alcuna proposizione di legge.

DELLA GARANZIA DE' MEMBRI DE' CONSIGLI LEGISLATIVI

Art. 112 – I cittadini che sono stati membri di uno dei due consigli legislativi, non possono essere citati, né accusati, né giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 113 – I membri dei consigli legislativi, dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte dagli articoli seguenti.

Art. 114 – Essi possono per azioni criminose, essere arrestati nell'atto del delitto: ma se ne dà immediatamente l'avviso ai due consigli legislativi: e il processo non potrà essere continuato, se non dopo che il tribunato avrà proposto il trasporto avanti all'alta corte di giustizia, e che il senato lo avrà decretato.

Art. 115 – In alcun caso un membro di un consiglio legislativo non può essere tradotto avanti alcun altro tribunal criminale ch'all'alta corte di giustizia.

Art. 116 – Sono tradotti avanti alla stessa corte per fatti di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciar la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 117 – Nessuna denuncia contro un membro d'un consiglio legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, firmata e diretta al tribunato.

Art. 118 – Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall'articolo 73, il tribunato ammette la denuncia, lo dichiara ne' seguenti termini – La denuncia contro... per il fatto... in data de'... sottoscritta da... è ammessa.

Art. 119 – L'incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire il tempo di 3 giorni intieri; ed allorché comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sedute del tribunato.

Art. 120 – O si presenti o no l'incolpato, spirato il tempo accordatogli, il tribunato dichiara se vi è luogo o no all'esame della sua condotta.

Art. 121 – Se il tribunato dichiara che vi è luogo all'esame, l'incolpato è chiamato dal senato. Egli ha per comparire due giorni intieri: e se comparisce, viene ascoltato nell'interno del luogo delle sedute del senato.

Art. 122 – O si presenti o no, l'incolpato spirato il tempo accordatogli, il senato dopo aver deliberato nelle forme prescritte all'articolo 88, invia, se vi è luogo, l'incolpato avanti all'alta corte di giustizia.

Art. 123 – Ogni discussione nell'uno e nell'altro consiglio relativa all'incolpazione di un membro di un consiglio legislativo, si fa in comitato generale.

Art. 124 – Ogni deliberazione su lo stesso oggetto si fa coll'appello nominale ed a scrutinio segreto.

Art. 125 – L'accusa pronunziata dalla prima sessione dell'alta corte di giustizia contro un membro di un consiglio legislativo porta seco arresto e sospensione. Se egli è assoluto dal giudizio della seconda sessione dell'alta corte di giustizia riprende le sue funzioni.

Art. 126 – L'incolpazione non porta seco né sospensione, né arresto.

RELAZIONE DEI DUE CONSIGLI TRA DI ESSI

Art. 127 – Ogni consiglio nomina per suo servizio due messaggieri di stato.

Art. 128 – Essi portano a ciascun dei consigli e al consolato le leggi e gli atti dei consigli legislativi: essi hanno a tal effetto l'entrata nel luogo delle sedute del consolato: e marciano preceduti da due apparitori.

Art. 129 – Uno de' consigli non può, oltre i quattro mesi fissati dall'articolo 56, sospendere le sue sedute al di là di cinque giorni, senza il consenso all'altro.

PROMULGAZIONE DELLE LEGGI

Art. 130 – Il consolato fa munire del sigillo e pubblicare le leggi e gli altri atti de' consigli legislativi nei due giorni dopo la ricevuta.

Art. 131 – Egli fa munire del sigillo e promulgare nello stesso giorno le leggi e gli atti de' consigli legislativi, che sono preceduti da un decreto di urgenza.

Art. 132 – La pubblicazione della legge e degli atti dei consigli legislativi è ordinata nella forma seguente: – A nome della repubblica romana (legge) o (atto dei consigli

legislativi)... Il consolato ordina che la legge o l'atto legislativo qui sopra espresso sarà pubblicato, eseguito, e munito del sigillo della repubblica.

Art. 133 – Le leggi, delle quali il preambolo non attesta l'osservazione delle forme prescritte dagli articoli 73 e 88, non possono essere promulgate dal consolato: e la sua responsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le leggi per le quali l'atto di urgenza è stato approvato dal senato.

TITOLO VI POTERE ESECUTIVO

Art. 134 – Il potere esecutivo è delegato a cinque consoli nominati dai consigli legislativi che fanno allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione.

Art. 135 – Allorché vi è luogo a nominare più di un console, ciascun viene eletto separatamente e successivamente. L'ordine delle liste e delle nomine non stabilisce alcuna distinzione, né alcun rango tra gli eletti. Per l'elezione di un console, il tribunato forma una lista di sei candidati e la presenta al senato, il quale comincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri due con scrutinio segreto.

Art. 136 – I consoli devono essere di 35 anni almeno, maritati, o vedovi.

Art. 137 – Essi non possono essere presi che fra i cittadini stati membri di un consiglio legislativo, consoli, o ministri. La disposizione del presente articolo comincerà dall'anno 12 dell'era repubblicana.

Art. 138 – Cominciando dal primo giorno dell'anno 8 dell'era repubblicana, i membri elettivi dei consigli legislativi non potranno essere eletti consoli, né ministri, tanto nel tempo delle loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

Art. 139 – Ogni anno esce d'impiego un console. Nei primi quattro anni, la sorte deciderà della successiva uscita di quelli che saranno stati nominati la prima volta.

Art. 140 – Nessuno dei membri che escono, può essere rieletto che dopo un numero di anni eguale a quello degli anni nei quali è stato in funzione.

Art. 141 – L'ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e nipote, gli affini in questi diversi gradi, non possono essere nello stesso tempo consoli, né succedersi immediatamente nel consolato, se non dopo un numero di anni eguale a quello degli anni ne' quali essi sono stati rispettivamente in funzione.

Art. 142 – In caso di vacanza, per morte, dimissione, o altro motivo, di uno de' consoli, il suo successore è eletto dai consigli legislativi in termine di 10 giorni. Il tribunato è tenuto di proporre i candidati ne' cinque primi giorni, e il senato di consumare l'elezione ne' cinque ultimi. Il nuovo membro non è eletto, se non per il tempo di esercizio che restava al rimpiazzato. Se però questo tempo non eccede sei mesi, l'eletto resta in funzione sino al fine del tempo che rimaneva al rimpiazzato, e di più per i cinque anni seguenti.

Art. 143 – Ogni volta che vi saranno più di due consoli da nominarsi, il tribunato farà tutte le presentazioni nel termine di due giorni, e il senato terminerà le nomine nel termine de' due seguenti.

Art. 144 – Ogni console sarà in giro presidente del consolato per soli tre mesi. Il presidente ha la firma e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti dei consigli legislativi sono indirizzati al consolato nella persona del suo presidente.

Art. 145 – Il consolato non può deliberare se non vi sono almeno tre consoli presenti.

Art. 146 – Egli sceglie fuori del suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni membro ha il diritto di fare inserire il suo parere motivato. Il consolato può, quando lo creda necessario, deliberare senza l'assistenza del segretario: in

tal caso le deliberazioni si scrivono sopra un registro particolare a uno de' consoli.

Art. 147 – Il consolato provvede secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica. Può fare dei proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla comandare, né collettivamente, né per mezzo di alcuno de' suoi membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni.

Art. 148 – Se il consolato è informato, che si tramia qualche cospirazione contro la sicurezza esteriore o interiore dello stato, può decretare mandati di presentazione o di arresto contro quelli che sono sospetti di essere autori o complici. Egli può interrogarli; ma è obbligato, sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria, rimmetterli avanti all'uffiziale di polizia nello spazio di 24 ore.

Art. 149 – Il consolato nomina i generali in capo: egli non può sceglierli tra i parenti o affini di un console né gradi espressi dall'articolo 141.

Art. 150 – Il consolato nomina parimente tutti gli uffiziali al di su del grado di capitano. La legge determina il modo delle nomine ai posti di capitanato, e altri impiegati militari inferiori.

Art. 151 – Il consolato può rivocare tutti gli uffiziali militari di qualunque grado essi sieno.

Art. 152 – Il consolato invigila, e assicura l'esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne' tribunali, per mezzo di prefetti consolari da lui nominati.

Art. 153 – Il consolato nomina, fuori del suo seno, i ministri, e li rinvoca, quando lo crede conveniente. Non può elegerli di età minore di 30 anni, né tra i parenti o affini di un console né gradi espressi nell'articolo 41.

Art. 154 – I ministri corrispondono immediatamente colle autorità che loro sono subordinate.

Art. 155 – La legge determina gli attributi e il numero de' ministri.

Questo numero è necessariamente di 4 o di 6.

Art. 156 – I ministri non formano consiglio.

Art. 157 – I ministri sono rispettivamente responsabili, tanto delle leggi quanto degli ordini consolari non eseguiti.

Art. 158 – Il consolato nomina i questori di ogni dipartimento.

Art. 159 – Nomina pure i preposti alle direzioni delle contribuzioni indirette, e all'amministrazione de' beni nazionali.

Art. 160 – L'articolo 114 e i seguenti sino all'articolo 126, inclusivamente, relativi alla garanzia de' consigli legislativi, sono comuni ai consoli.

Art. 161 – Nel caso in cui più di due consoli fossero posti in accusa dall'alta corte di giustizia, i consigli legislativi provvederanno nelle forme ordinarie al loro rimpiazzamento provvisorio durante il giudizio.

Art. 162 – Fuori del caso degli articoli 119 e 127, i consoli non possono essere citati, né chiamati, tanto collettivamente, quanto individualmente, né dal tribunato, né dal senato.

Art. 163 – I conti e gli schiarimenti domandati al consolato dall'uno o dall'altro consiglio saranno dati in iscritto.

Art. 164 – Il consolato è tenuto ogni anno di presentare in iscritto all'uno e all'altro consiglio, il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, e il progetto di quello che crede conveniente di stabilire. Deve anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia.

Art. 165 – Il consolato può in ogni tempo invitare in iscritto il tribunato o il senato a prendere un oggetto in considerazione: può loro proporre delle misure, ma non dei progetti stesi in forma di leggi.

Art. 166 – Nessun console può assentarsi per più di cinque giorni senza l'autorizzazione espressa de' suoi colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi dal luogo della residenza

del consolato più di quattro miriametri (28 miglia, 852 passi di Roma).

Art. 167 – I consoli non possono, né fuori né nell'interno delle loro case, comparire nell'esercizio delle loro funzioni, se non nell'abito che loro è destinato.

Art. 168 – Il consolato ha la sua guardia abituale, e pagata a spese della repubblica. Questa guardia è composta, metà d'infanteria, metà di cavalleria. Essa è eguale in numero a quella di ognuno de' consigli legislativi.

Art. 169 – Il consolato è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha sempre il primo luogo.

Art. 170 – Ogni console si fa accompagnare al di fuori da due guardie.

Art. 171 – Ogni posto di forza armata deve ai consoli, tanto collettivamente, quanto individualmente gli onori militari superiori.

Art. 172 – Il consolato ha due messaggeri di stato, ch'egli nomina e può dimettere. I messaggeri di stato portano ai due consigli legislativi le lettere e memorie del consolato: essi a tale effetto hanno l'accesso nel luogo delle sedute dei consigli legislativi: essi marciano preceduti da due apparitori.

Art. 173 – Il consolato risiede nella stessa comune, in cui risiedono i consigli legislativi.

Art. 174 – I consoli sono alloggiati e ammobigliati a spese della repubblica e nello stesso edificio.

Art. 175 – Il trattamento di ognuno di loro è fissato ogni anno, al valore di quindici mila miriagrammi di formento (639 rubbi).

TITOLO VII CORPI AMMINISTRATIVI E MUNICIPALI

Art. 176 – Vi sarà in ogni dipartimento un'amministrazione centrale, e in ogni cantone un'amministrazione municipale almeno.

Art. 177 – Ogni membro di un'amministrazione dipartimentale o municipale deve avere 25 anni almeno.

Art. 178 – L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente essere membri della stessa amministrazione, né succedersi, se non dopo un intervallo di due anni.

Art. 179 – Ogni amministrazione dipartimentale è composta di tre membri, ed è rinnovata di un terzo, ogni 2 anni.

Art. 180 – Ogni comune, di cui la popolazione ascende dai 10.000 abitanti sino a 100.000, ha per sé sola una municipalità.

Art. 181 – In ogni comune, di cui la popolazione è inferiore a 10.000 abitanti, vi è un edile ed un aggiunto.

Art. 182 – La riunione degli edili di ogni comune forma la municipalità del cantone.

Art. 183 – Vi è di più un presidente della municipalità scelto in ogni cantone.

Art. 184 – Nelle comuni, delle quali la popolazione ascende da 10.000 sino a 100.000 abitanti, vi sono sette edili, contandovi il loro presidente.

Art. 185 – Nelle comuni, delle quali la popolazione eccede 100.000 abitanti, vi sono almeno tre municipalità. In queste comuni, la divisione della municipalità si fa in modo, che la popolazione del circondario di ciascuna non sia minore di 30.000. La municipalità di ogni circondario è composta di sette edili, contandovi il presidente.

Art. 186 – Nelle comuni divise in più municipalità vi è un burò centrale per gli oggetti giudicati indivisibili dai

consigli legislativi. Questo burò è composto da tre grandi edili nominati dal consolato.

Art. 187 – Gli edili sono nominati per due anni, e rinnovati ogni anno per metà o per la parte più approssimante alla metà, e alternativamente per la frazione più grande, e per la frazione più piccola.

Art. 188 – Gli amministratori dipartimentali, e gli edili possono essere rieletti una volta senza intervallo.

Art. 189 – Ogni cittadino, che, due volte di seguito, è stato eletto amministratore dipartimentale, e ne ha eseguite le funzioni, non può essere eletto di nuovo, se non dopo l'intervallo di un anno. Lo stesso ha luogo per l'edilità.

Art. 190 – Nel caso, in cui un'amministrazione dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri a cagion di morte, dimissione, destituzione o altrimenti, il consolato nomina, per compire il numero, gli amministratori temporanei che agiscono in tale qualità sino all'elezioni seguenti.

Art. 191 – Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti dei consigli legislativi, né quelli del consolato, né sospenderne l'esecuzione. Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario.

Art. 192 – Gli amministratori sono essenzialmente incaricati delle ripartizioni delle contribuzioni dirette, e della soprintendenza ai denari provenienti dalle pubbliche entrate nel loro territorio. La legge determina le regole e il modo delle loro funzioni, tanto su questi oggetti, quanto su le altre parti dell'amministrazione interna.

Art. 193 – Il consolato nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale un prefetto consolare, e lo revoca quando lo crede conveniente. Questo prefetto invigila, e sollecita la esecuzione delle leggi. Egli deve avere 25 anni almeno.

Art. 194 – Le municipalità sono subordinate alle amministrazioni dipartimentali, e queste ai ministri. In conse-

guenza i ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle amministrazioni dipartimentali, e queste gli atti delle municipalità, allorché tali atti sono contrari alle leggi o agli ordini delle autorità superiori.

Art. 195 – I ministri possono anche sospendere le amministrazioni dipartimentali, che hanno contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori; e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle municipalità.

Art. 196 – Nessuna sospensione, o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del consolato.

Art. 197 – Il consolato può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Egli può sospendere o destituire immediatamente, allorché lo crede necessario, gli amministratori dipartimentali, e gli edili, e mandarli avanti ai tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigano.

Art. 198 – Ogni decreto che porti cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori dipartimentali o di edili, deve essere motivato.

Art. 199 – Le amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono corrispondere tra loro, se non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla legge, e non su gl'interessi generali della repubblica.

Art. 200 – Ogni amministrazione deve ogni anno render conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali si stampano, e non possono essere approvati definitivamente se non dal consolato.

Art. 201 – Tutti gli atti de' corpi amministrativi si rendono pubblici mediante il deposito del registro nel quale essi sono descritti, e il quale è aperto a tutti gli individui dipendenti dall'amministrazione. Questo registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito nel giorno in cui si compie. La legge può prorogare, secondo le circostanze, la dilazione fissata per tale deposito.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 202 – Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate, né dai consigli legislativi, né dal consolato.

Art. 203 – I giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del potere legislativo. Essi non possono impedire, né sospendere l'esecuzione di alcuna legge, né citare avanti a sé gli amministratori dipartimentali o gli edili, per motivo delle loro funzioni, purché non siano autorizzati dal consolato.

Art. 204 – Nessuno può essere deviato dai giudici assegnatigli dalla legge per alcuna commissione, né per altre attribuzioni, se non quelle, che sono determinate da una legge anteriore.

Art. 205 – I giudici non possono essere destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, né sospesi se non per una accusa ammessa.

Art. 206 – L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini in questi diversi gradi non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

Art. 207 – Le sedute dei tribunali sono pubbliche: i giudici deliberano in segreto: le sentenze si pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e, vi si enunziano i termini della legge applicata.

Art. 208 – Nessun cittadino, se non ha 25 anni compiuti, può essere eletto giudice di un tribunale dipartimentale, né pretore, né assessore del pretore, né membro dell'alta pretura, né giurato, né prefetto consolare presso i tribunali.

GIUSTIZIA CIVILE

Art. 209 – Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.

Art. 210 – La decisione di questi arbitri è inappellabile, e anche senza ricorso all'alta pretura, se le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

Art. 211 – Vi è in ogni circondario determinato dalla legge un pretore, e i suoi assessori. Essi sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente, e indefinitivamente rieletti.

Art. 212 – La legge determina gli oggetti dei quali i pretori, e i loro assessori giudicano in ultima istanza. Essa ne attribuisce loro degli altri, de' quali essi giudicano, restando libero l'appello.

Art. 213 – Gli affari, de' quali il giudizio non appartiene ai pretori, né in ultima istanza, né coll'appello, sono portati immediatamente avanti al pretore, e suoi assessori, per essere conciliati. Se il pretore non può conciliare le parti, le rimette avanti il tribunale civile.

Art. 214 – Vi è un tribunale civile in ogni dipartimento. Ogni tribunale civile è composto di un prefetto consolare, del suo sostituto e di uno scriba nominati, e deponibili dal consolato, e almeno da cinque giudici. Ogni cinque anni si procede all'elezione dei cinque giudici che possono essere rieletti.

Art. 215 – In occasione della elezione de' giudici, si nominano anche tre supplementari, due de' quali riprendono tra i cittadini che risiedono nella comune, in cui si trova il tribunale.

Art. 216 – Il tribunale civile giudica in ultima istanza: 1) nei casi terminati dalla legge, 2) sulle appellazioni dalle sentenze dei pretori, e degli arbitri.

Art. 217 – L'appellazione dei giudicati del tribunale civile si porta al tribunale civile di uno dei tre altri dipartimenti determinati dalla legge.

Art. 218 – Il tribunale civile non può giudicare in meno di tre giudici.

DELLA GIUSTIZIA CENSORIA E CRIMINALE

Art. 219 – Nessuno può essere preso, se non per essere condotto avanti all'ufficiale di polizia, e nessuno può essere arrestato, o detenuto, se non per un mandato di arresto degli ufficiali di polizia o del consolato nel caso dell'articolo 148: ovvero di un ordine di cattura o da un tribunale, o da un direttore del giuri di accusa, o da un atto dell'alta corte di giustizia, nei casi, nei quali le appartenga di pronunziarla, o di un giudizio di condanna alla prigione o detenzione censoria.

Art. 220 – Affinché l'atto, che ordina l'arresto possa essere eseguito, conviene: 1) che egli esprima formalmente il motivo d'arresto, e la legge, in conformità della quale è ordinato; 2) che questo atto sia notificato a quello che ne è l'oggetto, e che gliene sia stata lasciata una copia.

Art. 221 – Ogni persona presa o condotta avanti l'ufficiale di polizia si esamina immediatamente o in un giorno al più tardi.

Art. 222 – Se risulta dall'esame, che non vi è alcun motivo di incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà: o se vi è motivo di mandarla alla casa d'arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale in alcun caso non potrà eccedere tre giorni.

Art. 223 – Nessuna persona arrestata, può essere ritenuta se dà una sufficiente sicurezza nei casi nei quali la legge permette di restar libero sotto sicurezza.

Art. 224 – Nessuna persona nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente e, pubblicamente destinati per servire di casa di arresto, di giustizia, o di detenzione.

Art. 225 – Nessun custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato di arresto, secondo le forme prescritte dagli articoli 219 e 220, di un ordine, di imprigionamento, di un decreto di accusa, o di condanna alla prigione, o alla detenzione censoria, e senza che ne sia stata fatta annotazione nel suo registro.

Art. 226 – Ogni custode, o carceriere, senza che alcun ordine possa dispensarlo, è obbligato di presentare la persona detenuta all'ufficiale civile, che ha la polizia della casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto da questo ufficiale.

Art. 227 – La presentazione della persona detenuta non potrà essere negata ai suoi parenti ed amici, che esibiranno l'ordine dell'ufficiale civile il quale è sempre obbligato di accordarlo, quando il custode o il carceriere, non produca un ordine del giudice di tener la persona arrestata in segreto.

Art. 228 – Chiunque di qualunque posto, o impiego, non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l'ordine di arrestare un individuo, o chiunque anche nel caso di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà, o riterrà un individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente destinato; e tutti i custodi, o carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

Art. 229 – Ogni rigore impiegato nell'arresto, nella detenzione, o esecuzione, oltre a quello che è prescritto dalla legge, è un delitto.

Art. 230 – Vi sono in ogni dipartimento, per il giudizio dei delitti, dei quali la pena non è né afflittiva, né infamante, due tribunali di censura almeno, quattro al più. Questi tribunali non potranno pronunziare pena più grave della prigione di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre giornate di trava-

glio, o la prigione di tre giorni, è delegato al tribunale di polizia composto del pretore, e di due de' suoi assessori, che giudicano in ultima istanza.

Art. 231 – Ogni tribunale di censura è composto di un presidente eletto per cinque anni dalle assemblee elettorali, di due pretori, o assessori del pretore della comune, in cui è stabilito, di un prefetto consolare, nominati o disponibili dal consolato.

Art. 232 – Vi è l'appellazione dai giudizi del tribunale di censura avanti al tribunal criminale del dipartimento.

Art. 233 – In materia di delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può essere giudicata, se non sopra un'accusa ammessa dai giurati.

Art. 234 – Un primo giuri dichiara, se l'accusa deve essere ammessa, o rigettata; il fatto è riconosciuto da un secondo giuri; e la pena determinata dalla legge viene applicata dai tribunali criminali.

Art. 235 – I giurati non votano se non per scrutinio segreto.

Art. 236 – I giurati di giudizio non potranno nelle 24 ore della loro riunione votare in favore o contro se non all'unanimità. Essi saranno, durante questo tempo, esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggioranza assoluta. A voti uguali prevale l'opinione favorevole per l'accusato.

Art. 237 – I direttori dei giuri d'accusa, e i presidenti dei tribunali criminali fanno a sorte la nota dei giurati sulle liste che sono scritte secondo il modo determinato dalla legge per le amministrazioni centrali, e che possono essere annullate dal consolato.

Art. 238 – Vi sono in ogni dipartimento tanti giuri d'accusa, quanti tribunali di censura. I presidenti dei tribunali di censura sono, ciascun nel suo circondario, direttori dei giuri d'accusa.

Art. 239 – Nelle comuni maggiori di 50.000 individui, potranno essere stabiliti dalla legge, oltre il presidente del tribunale di censura, tanti direttori dei giuri d'accusa, quanti n'esigerà la spedizione degli affari.

Art. 240 – Le funzioni di prefetto consolare, e di scriba presso il direttore dei giuri d'accusa, sono eseguite dal prefetto consolare, e dallo scriba del tribunale di censura.

Art. 241 – Ogni direttore dei giuri di accusa invigila immediatamente sopra a tutti gli ufficiali di polizia del suo circondario.

Art. 242 – Il direttore dei giuri di accusa procede immediatamente come ufficiale di polizia, sulle denunce che gli fa il prefetto consolare, sia per ufficio, sia dopo gli ordini del consolato:

- 1) sugli attentati contro la libertà o la sicurezza individuale de' cittadini;
- 2) su quelli che sono commessi contro il diritto delle genti;
- 3) sull'opposizione all'eseguimento dei giudizi e di tutti gli atti esecutori emanati dalle autorità costituite;
- 4) sulle turbolenze cagionate, e su i fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze e di altri oggetti di commercio.

Art. 243 – Vi è un tribunale criminale in ogni dipartimento.

Art. 244 – Il tribunal criminale è composto di un presidente, di due giudici presi tra quelli del tribunal civile, del prefetto consolare presso al tribunal civile, o del suo sostituto e di uno scriba. Il presidente e lo scriba sono eletti per cinque anni dalle assemblee elettorali; essi possono essere sempre rieletti.

Art. 245 – Il prefetto consolare è incaricato:

- 1) di procedere contro i delitti agli atti di accusa ammessi dai primi giurati;
- 2) di trasmettere agli ufficiali di polizia le denunce, che gli sono indirizzate direttamente;

3) d'invigilare sui direttori dei giuri d'accusa ed ufficiali di polizia del dipartimento, e di agire contro di loro seguendo la legge, in caso di negligenza o di fatti più gravi;

4) di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge;

5) di sollecitare l'esecuzione dei giudizi resi dal tribunale criminale, e di denunciare gli abusi, eccessi di potere e prevaricazioni.

Art. 246 – I giudici non possono proporre ai giurati alcuna questione complessa.

Art. 247 – Il giuri del giudizio è composto di 12 giurati almeno: l'accusato può, senza dire i motivi, ricusarne un numero che la legge determina.

Art. 248 – Il processo avanti al detto tribunale criminale è pubblico, e non si può negare agli accusati il soccorso di un consiglio, che essi hanno facoltà di scegliere, o che loro è nominato per ufficio.

Art. 249 – Ogni persona assoluta da un giuri legale, non può essere molestata, né arrestata per lo stesso fatto.

DELL'ALTA PRETURA

Art. 250 – Vi sarà in tutta la repubblica un tribunale di alta pretura che giudica:

1) sulle dimande di cassazione contro i giudizi dati in ultima istanza dai tribunali;

2) sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo o di pubblica sicurezza;

3) sulle questioni d'incompetenza e sulle azioni intentate contro un tribunale intero.

Art. 251 – Nessuno può essere eletto membro dell'alta pretura se non è maritato o vedovo.

Art. 252 – Il tribunale dell'alta pretura non può mai giu-

dicare del merito degli affari: ma egli annulla i giudizi resi sulle processure, nelle quali le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge, e rimette il merito della causa al tribunale che deve giudicarne.

Art. 253 – Ogni anno il tribunale dell'alta pretura è obbligato d'invviare a ciascuno de' consigli legislativi una deputazione che gli presenti lo stato de' giudizi resi, coll'indicazione in margine, e il testo della legge che ha determinato il giudizio.

Art. 254 – Il tribunale dell'alta pretura è composto di otto giudici.

Art. 255 – Questo tribunale è rinnovato di un quarto ogni due anni.

Le assemblee elettorali dei dipartimenti nominano i giudici, che devono rimpiazzare quelli che escono dal tribunale dell'alta pretura. I giudici di questo tribunale possono essere rieletti.

Art. 256 – Ogni giudice di questo tribunale ha un supplementario eletto dalla stessa assemblea elettorale.

Art. 257 – Vi è presso questo tribunale un prefetto consolare e un sostituto, nominati e deponibili dal consolato.

Art. 258 – I consigli legislativi non possono annullare i giudizi di questo tribunale: possono peraltro ordinare la procedura contro la persona de' giudici che avessero prevaricato.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Art. 259 – Vi è un'alta corte di giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai consigli legislativi tanto contro i loro proprii membri, quanto contro i consoli.

Art. 260 – L'alta corte di giustizia è composta di un giuri di accusa, e di un giuri di giudizio, di un direttore del giuri di accusa, di un prefetto nazionale e di tre giudici.

Art. 261 – L'alta corte di giustizia non si forma se non in virtù di un proclama del tribunato.

Art. 262 – Essa si forma e tiene le sue sedute nel luogo designato dal proclama del tribunato. Questo luogo non può essere vicino più di quattro miriametri (26 miglia, 852 passi di Roma) al luogo in cui risiedono i consigli legislativi.

Art. 263 – Allorché il tribunato ha proclamato la formazione dell'alta corte di giustizia, il tribunale dell'alta pretura cava a sorte sei dei suoi membri in una seduta pubblica: quindi nomina nella stessa seduta per mezzo di scrutinio segreto tre di questi sei; i tre giudici così nominati sono i giudici dell'alta corte di giustizia: essi scelgono tra loro un presidente.

Art. 264 – Il tribunale dell'alta pretura nomina nella stessa seduta per scrutinio alla maggioranza assoluta due suoi membri per fare all'alta corte di giustizia, uno le funzioni del direttore del giuri d'accusa, l'altro le funzioni di prefetto nazionale.

Art. 265 – Ogni assemblea elettorale di ogni dipartimento nomina tutti gli anni otto giurati per l'alta corte di giustizia.

Art. 266 – Il consolato fa stampare e pubblicare un mese dopo l'epoca delle elezioni la lista dei giurati nominati presso all'alta corte di giustizia.

Art. 267 – L'alta corte di giustizia si divide in due sezioni: – La prima, detta sezione d'accusa, è composta dal direttore del giuri di accusa, dal prefetto nazionale, e da otto alti giurati cavati a sorte sulla lista generale.

– La seconda, detta sezione di giudizio è composta da tre giudici, dal prefetto nazionale, e da 16 alti giurati parimente cavati a sorte sulla lista generale.

TITOLO IX DELLA FORZA ARMATA

Art. 268 – La forza armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici di fuori, e per assicurare nell'interno il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzione delle leggi.

Art. 269 – La forza pubblica è essenzialmente obbediente, nessun corpo armato può deliberare.

Art. 270 – Essa si distingue in guardia nazionale sedentaria, e guardia nazionale in attività.

DELLA GUARDIA NAZIONALE SEDENTARIA

Art. 271 – La guardia nazionale sedentaria è composta di tutti i cittadini, e figli di cittadini in istato di portar le armi.

Art. 272 – La sua organizzazione e la sua disciplina sono eguali per tutta la repubblica; esse sono determinate dalla legge.

Art. 273 – Nessun romano può esercitare i diritti di cittadino se non è iscritto nel ruolo della guardia nazionale sedentaria.

Art. 274 – Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata.

Art. 275 – Gli ufficiali della guardia nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente dai cittadini che la compongono, e non possono essere rieletti se non dopo qualche intervallo.

Art. 276 – Il comando della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

Art. 277 – Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento, il consolato può nominare un comandante temporario.

Art. 278 – Il comando della guardia nazionale sedentaria in una città di 10.000 abitanti, e al di sopra, non può essere abitualmente confidato ad un solo cittadino.

DELLA GUARDIA NAZIONALE IN ATTIVITÀ

Art. 279 – La repubblica mantiene a sue spese anche in tempo di pace, sotto il nome di guardia nazionale in attività, un'armata di terra e di mare.

Art. 280 – L'armata si forma per arruolamento volontario; e in caso di bisogno nel modo che la legge determina.

Art. 281 – I generali in capo delle truppe di terra e di mare non sono nominati se non in caso di guerra. Essi ricevono dal consolato delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna; ma esse possono essere prorogate.

Art. 282 – Non vi può essere generalissimo.

Art. 283 – L'armata di terra e di mare è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizi, e per la natura delle pene.

Art. 284 – Nessuna parte della guardia nazionale sedentaria, né della guardia nazionale in attività può agire per il servizio interno della repubblica, se non sulla requisizione in iscritto dell'autorità civile nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 285 – La forza pubblica non può essere requisita dalle autorità civili se non nell'estensione del loro territorio. Essa non può trasportarsi da un cantone all'altro senza esservi autorizzata dall'amministrazione del dipartimento, né quella di un dipartimento in un altro senz'ordine del consolato.

Art. 286 – Niente di meno i consigli legislativi determinano i mezzi d'assicurare colla forza pubblica l'esecuzione de' giudizi, e la procedura contro gli accusati su tutto il territorio della repubblica.

Art. 287 – In caso di pericoli imminenti ogni municipalità può chiamare la guardia nazionale delle municipalità vicine. In questo caso la municipalità che ha fatto la requisizione, e i capi delle guardie nazionali che sono state requisite, sono egualmente obbligate a renderne conto sul momento all'amministrazione dipartimentale.

Art. 288 – Nessuna truppa straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica senza il previo consenso dei consigli legislativi.

TITOLO X ISTRUZIONE PUBBLICA

Art. 289 – Vi sono nella repubblica scuole primarie dove gli allievi imparano a leggere, a scrivere, gli elementi dell'aritmetica e quelli della morale.

Art. 290 – Vi sono in diverse parti della repubblica scuole più alte delle primarie, e il numero delle quali è determinato dalla legge.

Art. 291 – Vi è per tutta la repubblica un istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le arti e le scienze.

Art. 292 – I diversi stabilimenti d'istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione né di corrispondenza amministrativa.

Art. 293 – I cittadini hanno il diritto di formare stabilimenti particolari di educazione e d'istruzione, come anche società libere, per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere, e delle arti.

Art. 294 – Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere la fratellanza tra i cittadini e affezionarli alla costituzione, alla patria ed alle leggi.

TITOLO XI FINANZE

CONTRIBUZIONI

Art. 295 – Le contribuzioni pubbliche sono deliberate, e fissate ogni anno dai consigli legislativi. A loro soli appartiene di stabilirne. Esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

Art. 296 – I consigli legislativi possono creare quel genere di contribuzioni, che crederanno necessarie: ma essi devono stabilire ogni anno un'imposizione di fondo, e un'imposizione personale.

Art. 297 – Ogni individuo, che non trovandosi nel caso degli articoli 10 e 11 della costituzione, non è stato compreso nel ruolo delle contribuzioni dirette, ha il diritto di presentarsi alla municipalità, e di scriversi per una contribuzione personale eguale al valor locale di tre giornate di travaglio agrario.

Art. 298 – L'iscrizione menzionata nell'articolo precedente non può farsi se non nel mese di messidoro d'ogni anno.

Art. 299 – Le contribuzioni di qualunque natura sono ripartite tra tutti li contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

Art. 300 – Il consolato dirige e invigila sulla percezione e sull'incassamento delle contribuzioni, e dà a quest'effetto tutti gli ordini necessari.

Art. 301 – I conti dettagliati della spesa de' ministri, firmati, e certificati da loro si rendono pubblici al principio di ogni anno. Sarà lo stesso della ricevuta delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

Art. 302 – Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le somme ricevute, e spese, di anno in anno, in ogni parte di amministrazione generale.

Art. 303 – Sono egualmente pubblicati i conti delle spese particolari ai dipartimenti, e relative ai tribunali, alle amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti i travagli e stabilimenti pubblici.

Art. 304 – Le amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme fissate dai consigli legislativi, né deliberare o permettere senza essere autorizzate da loro, alcun imprestito locale a carico dei cittadini del dipartimento, del cantone, o della comune.

Art. 305 – Ai soli consigli legislativi appartiene il diritto di regolare la fabbricazione, e l'emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore e il peso, e di determinarne l'impronta.

Art. 306 – Il consolato invigila sulla fabbricazione delle monete e nomina gli ufficiali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

GRANDE QUESTURA E CONTABILITÀ

Art. 307 – Vi sono tre grandi questori nominati e deponibili dal consolato. Essi non possono esser presi che tra i cittadini maritati o vedovi.

Art. 308 – I grandi questori sono incaricati d'invigilare sulla riscossione e su tutti i denari nazionali:

- di ordinare il giro de' fondi e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte col consenso dei consigli legislativi;
- di tenere un conto aperto d'introito e di esito col questore di ogni dipartimento, e colle diverse agenzie nazionali;
- di mantenere coi detti questori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l'incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

Art. 309 – Essi non possono fare eseguire alcun pagamento sotto pena di prevaricazione, se non in virtù:

- 1) di una legge, e sino alla concorrenza dei fondi decretati sopra ciascuno oggetto;
- 2) di una decisione del consolato;
- 3) della firma del ministro che ordina la spesa.

Art. 310 – Essi non possono parimente sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagamento se il mandato sottoscritto dal ministro, cui spetta questo genere di spesa, non annunzia la data tanto della decisione del consolato, quanto della legge che autorizza il pagamento.

Art. 311 – I questori di ogni dipartimento e le diverse agenzie nazionali rimettono alla grande questura i loro conti rispettivi: la grande questura li verifica, e gli ammette provvisoriamente.

Art. 312 – Vi sono tre commissari della contabilità nazionale, eletti ciascuno separatamente e successivamente dai consigli legislativi: il tribunato forma a questo effetto una lista di sei candidati, il senato ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie con scrutinio segreto tra gli altri tre.

Art. 313 – Il conto generale delle entrate e spese della repubblica munito dei conti particolari, e dei documenti giustificativi, viene presentato dai grandi questori ai commissari della contabilità che lo verificano e approvano.

Art. 314 – I commissari della contabilità danno riscontro ai consigli legislativi degli abusi, della mala versazione, e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi propongono, nella parte loro, le misure convenienti all'interesse della repubblica.

Art. 315 – Il risultato dei conti ammessi dai commissari della contabilità si stampa e rende pubblico.

Art. 316 – I commissari della contabilità non possono essere sospesi, né dimessi se non dai consigli legislativi.

TITOLO XII RELAZIONI ESTERE

Art. 317 – La guerra non può essere decisa se non da un atto dei consigli legislativi sulla proposizione formale, e necessaria del consolato.

Art. 318 – I due consigli legislativi concorrono nelle forme ordinarie all'atto, col quale si decide la guerra.

Art. 319 – In caso di ostilità imminenti, o cominciate, di minaccia, o di preparativi di guerra contro la repubblica, il consolato è tenuto d'impiegare per la difesa dello stato i mezzi posti a sua disposizione, coll'obbligo di prevenirne immediatamente i consigli legislativi.

Art. 320 – Il consolato solo può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare, come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 321 – Egli è autorizzato a fare stipulazioni preliminari di pace: può anche stabilire delle convenzioni segrete.

Art. 322 – Il consolato conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle potenze straniere tutti i trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che giudica necessarie al bene dello stato. Questi trattati e convenzioni sono negoziate a nome della repubblica da agenti diplomatici nominati dal consolato, e incaricati delle sue istruzioni.

Art. 323 – Nel caso, in cui un trattato contenga degli articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli patenti, né contenere alcuna alienazione del territorio della repubblica.

Art. 324 – I trattati non sono validi se non dopo essere stati esaminati e ratificati dai consigli legislativi; niente meno le condizioni segrete ricevono la loro esecuzione nel momento stesso in cui sono ratificate dal consolato.

Art. 325 – Ambidue i consigli legislativi non deliberano sulla guerra, né sulla pace, se non in comitato generale.

Art. 326 – I forestieri stabiliti o no nella repubblica romana succedono ai loro parenti forestieri o romani. Essi possono contrattare, acquistare, e ricevere beni situati nella repubblica romana, e disporne come i cittadini romani con tutti i mezzi autorizzati dalle leggi.

TITOLO XIII REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 327 – Se l'esperienza facesse sentire l'inconveniente di qualche articolo della costituzione, il senato ne propone la revisione.

Art. 328 – La proposizione del senato è in questo caso sottomessa alla ratifica del tribunato.

Art. 329 – Quando la proposizione di revisione è stata fatta dal senato e ratificata dal tribunato, se nel corso del settimo anno dopo questa ratifica la proposizione sarà rinnovata dal senato, ed egualmente ratificato dal tribunato, si convocherà l'assemblea di revisione.

Il tribunato è obbligato di pronunziare sulle proposizioni di questo genere nei tre mesi susseguenti la loro notificazione, senza di che esse si intenderanno come rigettate.

Art. 330 – Questa assemblea è formata da cinque membri per dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera che si eleggono i membri dei consigli legislativi, e aventi gli stessi requisiti che si esigono per il senato.

Art. 331 – Il senato destina per la riunione dell'assemblea di revisione un luogo distante dal luogo dei consigli legislativi almeno quattro miriametri (26 miglia, 852 passi di Roma).

Art. 332 – L'assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo della sua residenza osservando la distanza prescritta dall'articolo precedente.

Art. 333 – L'assemblea di revisione non esercita alcuna funzione né governo. Essa si limita alla revisione dei soli

articoli costituzionali, che le sono stati designati dai consigli legislativi.

Art. 334 – Tutti gli articoli della costituzione senza eccezione continuano ad essere in vigore fintanto che i cambiamenti proposti dall'assemblea di revisione non siano stati accettati dal popolo.

Art. 335 – I membri dell'assemblea di revisione deliberano in comune.

Art. 336 – I cittadini, che sono membri dei consigli legislativi nel tempo in cui si convoca un'assemblea di revisione, non possono essere eletti membri di questa assemblea.

Art. 337 – L'assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto di riforma, che essa ha stabilito. Essa, spedito questo progetto, resta disciolta.

Art. 338 – La durata dell'assemblea di revisione non può in alcun caso eccedere tre mesi.

Art. 339 – I membri dell'assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, né giudicati in alcun tempo per quello che han detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni. Nel tempo di queste funzioni, essi non possono essere tradotti in giudizio se non innanzi all'alta corte di giustizia, e in virtù di una decisione dei membri stessi dell'assemblea di revisione.

Art. 340 – L'assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi membri ricevono la stessa indennità che hanno i membri dei consigli legislativi.

Art. 341 – L'assemblea di revisione ha il diritto di esercitare, o fare esercitare la polizia nella comune in cui risiede.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 342 – Non esiste tra i cittadini alcuna superiorità fuori che quella dei funzionari pubblici, e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 343 – La legge non riconosce né voti religiosi, né alcun impegno contrario ai diritti naturali dell'uomo.

Art. 344 – Non si può proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione; ma ognuno sarà responsabile di ciò che avrà pubblicato; fintantoché la legge abbia determinati i casi di questa responsabilità il consolato è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi.

Art. 345 – Non vi è privilegio, né maestranza, né diritto di corporazione, né limitazione alla libertà del commercio, e all'esercizio dell'industria, e delle arti di ogni specie. Ogni legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto se non durante un anno al più, purché non sia formalmente rinnovata.

Art. 346 – La legge invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute dei cittadini; ma non si può far dipendere l'ammissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

Art. 347 – La costituzione garantisce l'invulnerabilità di tutte le proprietà o la giusta indennità di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata esigesse il sacrificio.

Art. 348 – La casa di ogni cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha diritto di entrarvi, se non nel caso d'incendio, d'inondazione, o di riclamo proveniente dall'interno della casa. Durante il giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita do-

miciliare può aver luogo, se non in virtù di una legge, e per la persona, o per l'oggetto espressamente denotati nell'atto, che ordina la visita.

Art. 349 – Non si possono formare corporazioni né associazioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 350 – Nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

Art. 351 – Nessuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può corrispondere con un'altra, né aggregarsi ad essa, né tener sedute pubbliche composte di associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni di ammissione, e di eleggibilità, né arrogarsi diritti di esclusione, né aver presidenti, o segretari, o oratori, in una parola alcuna organizzazione, né far portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

Art. 352 – I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nei comizi, o nell'assemblee tribuli.

Art. 353 – Tutti i cittadini hanno la libertà di dirigere alle autorità pubbliche le petizioni; ma esse devono essere individuali: nessuna associazione può presentarne delle collettive, né individuali, eccettuate le autorità costituite, e solamente per oggetti proprii delle loro incombenze. I petizionari non devono mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

Art. 354 – Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione; dev'essere sul momento dissipato dalla forza.

Art. 355 – Ogni attruppamento non armato deve essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e se è necessario colla forza armata.

Art. 356 – Più autorità costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme; alcun atto emanato da una tale riunione non può essere eseguito.

Art. 357 – Nessuno può portare insegne distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o de' servizi prestati.

Art. 358 – I membri dei consigli legislativi, e tutti i funzionari pubblici portano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'abito o il segno dell'autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

Art. 359 – Nessun cittadino può rinunciare, né in tutto, né in parte, all'indennità o al trattamento, che gli è assegnato dalla legge, a ragion delle funzioni pubbliche.

Art. 360 – Cominciando dall'anno 16 dell'era repubblicana, nessuno potrà essere amministratore dipartimentale, giudice di un tribunale civile, presidente di un tribunale criminale, prefetto consolare o sostituto, presso un tribunale civile o criminale, se non è stato almeno per un anno o edile o prefetto consolare presso una municipalità, o pretore o assessor del pretore, o prefetto consolare presso un tribunale di censura.

Art. 361 – Cominciando dallo stesso anno, nessuno potrà essere senatore, tribuno, alto pretore, prefetto consolare presso l'alta pretura, gran questore, se non è stato almeno un anno o amministratore dipartimentale, o giudice di un tribunale civile, o presidente di un tribunale criminale, o prefetto, o sostituto del prefetto consolare presso un tribunale civile, o criminale, o in gradi maggiori di questi.

Art. 362 – I difensori della patria rivestiti di un grado di ufficiale possono, nel tempo di pace, essere nominati a tutte le funzioni designate e nell'ordine determinato dai due articoli precedenti. Essi ripigliano i loro gradi militari, dopo la cessazione delle loro funzioni civili.

Art. 363 – Vi è nella repubblica uniformità di leggi civili e criminali, di pesi, e di misure.

Art. 364 – L'era repubblicana che comincia al 22 settembre 1792, giorno della fondazione della repubblica francese, è comune alla repubblica romana.

Art. 365 – Sarà fatta sugli emigrati una legge che non potrà essere cangiata se non nelle forme determinate dagli articoli 336 e seguenti della costituzione.

Art. 366 – La nazione romana proclama come garanzia della fede pubblica, che dopo un'alienazione legalmente consumata di beni nazionali, qual che ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può essere spogliato, salva al terzo reclamante la sicurezza, di essere, se vi è luogo, indennizzato dal tesoro nazionale.

Art. 367 – Alcun funzionario stabilito dalla presente costituzione console, ministro, legislatore, questore, amministratore, edile, elettore, pretore, giudice, prefetto consolare, giurato ordinario o speciale, o alto giurato, segretario, scriba, o altro qualunque non potrà esercitare alcuna funzione prima di aver prestato il giuramento di odio alla monarchia, e all'anarchia, e di fedeltà, ed attaccamento alla repubblica, ed alla costituzione.

Art. 368 – Le differenti nomine attribuite colla presente costituzione a tutte le funzioni emanatevi ai comizii, alle assemblee tribuli, alle assemblee elettorali, ai consigli legislativi, ed ai consoli, saranno fatte per la prima volta dal generale comandante le truppe francesi in Roma. Esse avranno lo stesso effetto e la stessa durata, come se fossero state fatte secondo il modo costituzionale. Facendo queste nomine il generale non sarà vincolato dalle regole stabilite nella presente costituzione. Tutti quelli, che egli nominerà alle funzioni civili o militari, acquisteranno i pieni diritti di cittadino romano.

Art. 369 – Sarà fatto al più presto un trattato di alleanza tra la repubblica romana e la repubblica francese.

Sino alla ratifica di questo trattato ogni legge emanata dai consigli legislativi romani non potrà essere promulgata ed eseguita, se non dopo la previa approvazione del general comandante le truppe francesi in Roma, il quale potrà anche di propria autorità fare quelle leggi che gli sembrassero urgenti, uniformandosi alle istruzioni direttegli dal direttore esecutivo della repubblica francese.

Il consolato dovrà promulgare queste ultime, come se fossero emanate dal potere legislativo.

Art. 370 – Alcuno dei poteri istituiti dalla costituzione non ha il diritto di cangiarla nella sua totalità, né in alcuna delle sue parti, salve le riforme che potrebbero esservi fatte per via di revisione secondo le disposizioni del titolo XIII.

Art. 371 – I cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nei comizii, ed assemblee tribuli dipendono principalmente la durata, la conservazione, e la prosperità della repubblica.

Art. 372 – Il popolo romano rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà dei consigli legislativi, dei consoli, degli amministratori e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose, ed alle madri, all'affezione dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i romani.

fonte

A. Aquarone, M. D'Addio e G. Negri, *Le Costituzioni italiane*, Edizioni Comunità, Milano 1958.

LE COSTITUZIONI ITALIANE

1796-1948

a cura di
Enzo Fimiani e Massimo Togna

presentazione di
Maria Elena Boschi

prefazione di
Giovanni Legnini



TEXTUS
EDIZIONI

Per il reperimento dei testi delle costituzioni è stato di fondamentale supporto l'Archivio delle Costituzioni Storiche del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Torino, a cura di Joerg Luther, Fabio Longo, Antonio Mastropaolo, Francesco Pallante e con la collaborazione di Gianluca Parolin, Dario Tosi.

http://dircost.di.unito.it/cs/cs_index.shtml

© Copyright 2015 Textus Edizioni Casa editrice
L'Aquila, via Cappadocia, 9
www.textusedizioni.it
Prima edizione marzo 2015

Consulenza editoriale
Stefania De Nardis
Francesco Giusti

Progetto grafico
Andrea Padovani | zoedesign

ISBN 978-88-87132-94-6